

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' O
CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI**

TRA

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI dei Comuni di Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero C.se, Banchette, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caravino, Carema, Cascinette d' Ivrea, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Cintano, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Cossano C.se, Fiorano C.se, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Lorzane, Lugnacco, Maglione, Meugliano, Montalto Dora, Nomaglio, Ozegna, Palazzo C.se, Parella, Pavone C.se, Pecco, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Salerano C.se, Samone, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Tavagnasco, Torre C.se, Trausella, Traversella, Vestignè, Vico C.se, Vidracco, Vistrorio.

AZIENDA SANITARIA LOCALE T0 4 (limitatamente ai Comuni afferenti al Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.)

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.

AGENZIE FORMATIVE

Premessa

Il presente Accordo si inserisce nel contesto culturale e normativo che si è delineato a partire dalla L.104/92 e che ha segnato una progressiva, continua e coerente evoluzione in direzione dell'affermazione del valore dell'integrazione delle persone con disabilità come fattore non solo di crescita degli individui, ma anche di arricchimento della comunità locale di riferimento.

Il presente documento tiene conto, oltre che del quadro normativo di riferimento e del sistema di competenze e servizi esistente, delle riflessioni maturate all'interno del Tavolo disabili del Piano di Zona e del Gruppo Tecnico – Politico che ha rielaborato, in un contesto normativo recentemente modificato, le esperienze che si sono realizzate nel tempo, pur in assenza della formalizzazione di un precedente Accordo.

Finalità e principi generali

Presupposto fondamentale alla base dell'Accordo è riconoscere come elemento centrale l'allievo in formazione, a cui è garantito, fin dall'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l'arco della vita.

E' altresì centrale riconoscere come fattore determinante dell'integrazione sociale e lavorativa per le persone con disabilità, al pari che per tutti i ragazzi, il successo formativo possibile per ciascuno, per il conseguimento del quale è indispensabile un'integrazione scolastica e formativa qualitativamente elevata, efficace e idonea a sviluppare le attitudini e le capacità di ciascuno.

L'Accordo di programma è, pertanto, finalizzato prioritariamente a consentire e sostenere un processo di integrazione scolastica e formativa dell'alunno con disabilità finalizzato allo sviluppo delle sue potenzialità e capacità in vista del successivo inserimento sociale e lavorativo, nella considerazione realistica della situazione individuale. Tale processo è altresì strettamente connesso al "progetto di vita complessivo" (L.328/2000) della persona con una particolare attenzione alla continuità educativa.

Come tale, l'Accordo di programma pone al centro dell'attenzione il soggetto disabile e la sua famiglia, punti di riferimento essenziali per l'elaborazione e realizzazione di qualunque progetto educativo e formativo. (L.R.28/2007 - Conferenza unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane 20.3.2008 – Piano regionale triennale 2009-2011).

L'Accordo si pone inoltre la finalità di fornire una cornice chiara che permetta di assicurare il coordinamento e il raccordo dell'azione che i diversi soggetti istituzionali sono chiamati a svolgere nel processo d'integrazione per le rispettive competenze allo scopo di ottimizzarne il risultato complessivo, non solo attraverso l'evidenza delle competenze, la definizione dei processi e degli strumenti con i quali articolare organicamente i rapporti, ma anche attraverso la condivisione dei principi e degli obiettivi.

Destinatari

Alunni che presentano "una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (art.3 L.104/92).

La legge regionale introduce quali ulteriori destinatari "allievi con necessità educative speciali". La Regione Piemonte con D.G.R 18 – 10723 del 9.02.2009 e D.G.R. 13-10889 del 2.03.2009 ha individuato le tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti progetti educativi speciali (art.15 L.R. 28/2007).

Soggetti firmatari

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI dei Comuni di Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero C.se, Banchette, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brozzo, Burolo, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Cintano, Colletterto Castelnuovo, Colletterto Giacosa, Cossano C.se, Fiorano C.se, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Lorzane, Lugnacco, Maglione, Meugliano, Montalto Dora, Nomaglio, Ozegna, Palazzo C.se, Parella, Pavone C.se, Pecco, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Salerano C.se, Samone, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Tavagnasco, Torre C.se, Trausella, Traversella, Vestignè, Vico C.se, Vidracco, Vistrorio.

AZIENDA SANITARIA LOCALE T0 4 (limitatamente ai Comuni afferenti al Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.)

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Circolo Ivrea 1	C.so Massimo d'Azeglio 53	Ivrea
Circolo Ivrea 3	Via Dora Baltea 1	Ivrea
Circolo Pavone	Via Vignale 2	Pavone
Circolo Azeglio	Via delle Scuole 1	Azeglio
Circolo Castellamonte	P.le Di Vittorio 2	Castellamonte
Circolo San Giorgio	Via Piave 21	San Giorgio
Istituto comprensivo	V. Garibaldi 28/1	Vistrorio
Istituto comprensivo	Str. Provinciale 14	Settimo Vittone
Media Statale Leonardo Da Vinci	V.le Liberazione 14	Ivrea
Media Statale Enrico Fermi	Via Cascinette 8	Burolo

Media Statale Sandro Pertini	Via Torretta 9	Banchette
Istituto Istruz. Secondaria "Faccio"	Via Pullino 24	Castellamonte
Liceo C. Botta	C.so Re Umberto 37	Ivrea
Liceo A. Gramsci	Via Alberton 10/a	Ivrea
Istituto tecnico G. Cena	Via Dora Baltea 3	Ivrea
Ist. Tecnico Ind. C. Olivetti	Colle Bellavista	Ivrea

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.

AGENZIE FORMATIVE al momento individuate nello C.S.E.A. di Ivrea e nella Fondazione Casa Di Carità Arti e Mestieri Onlus di Ivrea

1. COMPETENZE DEI VARI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE

1.1 COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4

L'Azienda Regionale, in attuazione della normativa nazionale e regionale vigente, in particolare la Legge 833/78, il D.L. 502/92 modificato dal D.L. 517/93, e leggi regionali in attuazione, il Piano Sanitario Nazionale vigente e l'ultimo Piano Sanitario Regionale, provvede all'attuazione delle finalità dell'accordo attraverso l'assetto dei propri servizi e nell'interesse generale di tutela della salute dei cittadini in ordine agli impegni per l'integrazione, la scolarizzazione, l'orientamento, il rapporto scuola-lavoro.

In particolare, riguardo ai minori disabili, provvede a:

- effettuare interventi di diagnosi precoce, di cura e di abilitazione nei confronti del minore;
- predisporre ed attuare piani di intervento terapeutico a favore del minore e della famiglia;
- attivare l'**Unità Multidisciplinare** prevista dal D.P.R. 24/2/94 col compito di formulare la **Diagnosi Funzionale** tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e/o di Psicologia per l'Età Evolutiva;
- provvedere al rilascio del **certificato di idoneità alla frequenza di percorsi scolastici e formativi della scuola secondaria di secondo grado** quando richiesto, tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile o il Servizio di Medicina Legale;
- fornire e riparare le apparecchiature, le protesi e i sussidi tecnici necessari per la vita quotidiana (art. 7 legge 104);
- fornire prestazioni infermieristiche in ambito scolastico ove indispensabile;
- partecipare al **Gruppo Tecnico** apportando gli elementi sanitari atti ad evidenziare l'evoluzione del minore e mirati alla stesura del **Profilo Dinamico Funzionale** e del **Piano Educativo Individualizzato** o del **Progetto**

Formativo Individualizzato, alla predisposizione e verifica del progetto individuale per i minori eventualmente presi in carico dai servizi educativi del Consorzio.

1.2 COMPITI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Ciascuna istituzione scolastica, per il tramite del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, si impegna a favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni disabili e il supporto agli alunni con Esigenze Educative Speciali (E.E.S.), mettendo in atto tutte le strategie idonee per conseguire lo sviluppo delle potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e predisponendo tutti gli interventi per garantire il diritto allo studio, con particolare riferimento alla Legge della Regione Piemonte n. 28/2007.

1. Istituisce il "**gruppo di studio e di lavoro di Circolo o di Istituto**" (legge 104/92 art.15 comma 2) con la partecipazione della componente docente (docenti curricolari e di sostegno) e A.T.A., degli operatori dei servizi, genitori e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo:

- predisporre le modalità di accoglienza;
- organizzare e coordinare le attività di integrazione avanzando proposte e modifiche del Piano dell'Offerta Formativa;
- predisporre le procedure di continuità;
- osservare e analizzare le difficoltà sorte in itinere;
- attivare strategie organizzative capaci di rispondere efficacemente alle difficoltà evidenziate;
- attivare il raccordo con gli Enti corresponsabili nel processo di integrazione;
- offrire consulenza agli organi collegiali per l'acquisto di sussidi, l'adeguamento delle strutture, eventuali progetti di sperimentazione, la formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti di sostegno alle stesse;
- richiedere l'aggiornamento del quadro clinico/sociale in concomitanza con il passaggio all'ordine di scuola successivo;
- progettare e realizzare percorsi formativi.

Il gruppo può operare con modalità diverse: nella sua completezza o per sottogruppi a seconda delle tematiche da affrontare.

2. Istituisce il **Gruppo Tecnico** per ogni alunno disabile (legge 104/92 art. 12 commi 5-6) con la partecipazione dei docenti (curricolari e di sostegno), dei genitori, dello studente stesso se maggiorenne, del referente ASL, del referente Consorzio e eventualmente dell'operatore che garantisce l'assistenza scolastica. Il gruppo, nel corso dell'anno scolastico, garantisce le seguenti attività:

- formulare il **Profilo Dinamico Funzionale** e il **Piano Educativo Individualizzato** secondo le modalità previste dalle circolari annuali;

- condividere le esigenze dell'alunno approntando un'ipotesi di programmazione a cura della componente docente, del referente ASL, del referente Consorzio, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli interventi socio-educativi e riabilitativi che si prevedono di attuare;
 - raccogliere la documentazione da inoltrare al gruppo handicap del CSA (solo componente docente);
 - predisporre le modalità di verifica.
3. Formula, attua, verifica un Piano dell'Offerta Formativa che preveda percorsi d'integrazione.
 4. Garantisce l'assistenza di base attraverso il proprio personale A.T.A. , richiede e concorda l'assistenza specialistica con l'Ente territoriale competente, secondo le modalità previste dal Protocollo operativo.
 5. Promuove e favorisce, per le Scuole che aderiscono, le iniziative di aggiornamento anche per l'integrazione, l'individualizzazione, la continuità, la prevenzione del disagio del disabile in stretta connessione con l'attuazione del POF, anche in collegamento con la Mediateca dell'Handicap, con sede presso la Direzione Didattica di Pavone C.se e il Centro Sperimentale Territoriale che vede come scuola capofila la Direzione Didattica di Ivrea 3.
 6. Progetta l'utilizzazione complessiva e sistematica delle risorse della scuola.
 7. Attiva tutte le forme per il reperimento di contributi e risorse economiche aggiuntive previste dalla normativa nazionale, regionale e provinciale.
 8. Individua le condizioni più idonee per l'integrazione dell'alunno (aule, laboratori, strutture, orario e indirizzo di studio...).
 9. Assicura che nella programmazione dei viaggi di istruzione si tenga conto delle necessità degli alunni disabili garantendo agli stessi la possibilità di partecipare.
 10. Prevede la possibilità di organizzare l'attività scolastica secondo il criterio della flessibilità per classi o gruppi di alunni anche di classi diverse.
 11. Su richiesta dell'Istituto accogliente la scuola di provenienza provvede a trasferire, nel più breve tempo possibile, dopo aver acquisito il parere favorevole della famiglia, la documentazione riservata: P.D.F e P.E.I.

1.3 COMPITI DELLE AGENZIE FORMATIVE

Le Agenzie Formative firmatarie opereranno al fine di far conseguire agli alunni con disabilità un buon livello di soddisfazione e di gratificazione personale e

professionale, favorendo il loro inserimento e la loro integrazione nei corsi legati alla direttiva Obbligo di istruzione.

Sarà compito dell'agenzia formativa:

- attuare strategie di orientamento ed accoglienza;
- formulare il **Progetto Formativo Individualizzato** secondo le modalità previste dalle normative vigenti e dalle indicazioni fornite dalle Province in riferimento alla direttiva Obbligo di istruzione;
- organizzare e coordinare le attività di integrazione tramite il **Piano degli Interventi Formativi di Agenzia**;
- predisporre le procedure di osservazione degli allievi disabili inseriti nei propri corsi;
- attivare strategie organizzative capaci di rispondere efficacemente alle difficoltà evidenziate;
- attivare il raccordo con gli Enti corresponsabili nel processo di integrazione;
- compilare la modulistica che seguirà la vita professionale dell'allievo nel suo percorso formativo;
- predisporre modalità di monitoraggio e verifica dell'inserimento;
- individuare le condizioni più idonee per l'integrazione dell'alunno (aule, laboratori, strutture, orario e indirizzo di studio...);
- assicurare che nella programmazione delle attività integrative (visite guidate e didattiche, viaggi di istruzione) si tenga conto delle necessità degli alunni;
- progettare e attivare eventuali Percorsi Formativi rivolti ai disabili finalizzati sia all'orientamento e all'inserimento mirato nel mondo del lavoro che al potenziamento/recupero di abilità professionali e relazionali propedeutiche all'inserimento lavorativo secondo le modalità stabilite dagli appositi bandi regionali/provinciali.

1.4 COMPITI DEL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI. IN.RE.TE.

Il Consorzio IN.RE.TE., con particolare riferimento alle persone con disabilità, promuove, secondo i principi della Legge Nazionale n° 328 dell'8.11.2000 e della Legge Regionale n° 1 dell'8.01.2004, interventi volti a:

- tutelare il diritto al benessere psico-fisico della persona con disabilità;
- favorire la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- promuovere la vita indipendente;
- potenziare lo sviluppo delle autonomie e delle abilità possibili, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del territorio;
- sostenere le responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità.

Per la predisposizione del percorso più adeguato ai bisogni sanitari e assistenziali delle persone con disabilità, il Consorzio opera in integrazione con i servizi sanitari. Il Consorzio, attraverso la predisposizione di progetti individualizzati, concordati con l'Assistente Sociale, la persona e dove opportuno la sua famiglia, attiva servizi

ed interventi diversificati volti ad assicurare il corretto livello di tutela e di integrazione sociale. In particolare:

- Segretariato sociale: garantisce un'attività di primo ascolto, orientamento e/o accompagnamento dei cittadini verso un utilizzo più efficace delle risorse territoriali della rete, in stretta sinergia con lo sportello sociale e lo sportello unico socio-sanitario distrettuale di prossima costituzione.
- Assistenza domiciliare: il servizio assicura interventi di aiuto domiciliare al singolo e alla famiglia, per consentirne la permanenza nel proprio ambito di vita e favorire il recupero o il mantenimento della massima autonomia possibile, anche attraverso il monitoraggio all'interno dell'abitazione (Telemonitoraggio).
- Assistenza economica: il servizio concorre a favorire l'autonomia personale e sociale di cittadini in momentanea difficoltà, attraverso un aiuto concreto che faciliti il superamento o il contenimento delle condizioni di emarginazione sociale.
- Servizio educativo territoriale disabili minori e adulti: finalizzato al sostegno di minori e adulti disabili nel loro percorso di autonomia in ambito relazionale, occupazionale, domiciliare e di integrazione sociale, in contesti di normalità attraverso la valorizzazione ed il mantenimento delle capacità presenti e lo sviluppo delle capacità potenziali.
- Assistenza educativa per disabili sensoriali: rivolta a minori e adulti con disabilità sensoriali (uditive e visive nei parametri definiti dalla normativa) che frequentano la scuola in ogni ordine e grado o un corso di formazione, si realizza in ambito scolastico o extra scolastico. Consiste nell'aiuto didattico e all'autonomia per persone cieche e ipovedenti e nella mediazione alla comunicazione per persone sorde, nell'orientamento scelto dalla famiglia e coerente con gli altri interventi.
- Progetti sperimentali per la domiciliarità: il Consorzio promuove proposte di progettazioni sperimentali, anche aderendo a iniziative regionali, finalizzate allo sviluppo delle potenzialità individuali della persona con disabilità e al sostegno della sua famiglia per l'integrazione ed il mantenimento nel contesto sociale di appartenenza.
- Centri diurni: servizi semiresidenziali, destinati a persone con disabilità intellettive, anche associate a disabilità fisiche o sensoriali, che al termine della scuola dell'obbligo necessitano di un ambiente in cui sia assicurata un'adeguata risposta alle esigenze educative, assistenziali, sia favorita la vita espressiva e di relazione.
- Laboratori guidati: il laboratorio "*Lo Scacciapensier!*" ha realizzato in modo originale e significativo la trasformazione delle tradizionali attività grafico-pittoriche dei centri diurni in una vera e propria "bottega d'arte", risorsa del territorio, aperta al pubblico e situata nel centro commerciale della città di Ivrea. Il *Laboratorio Multimediale* svolge un lavoro di sostegno alla capacità comunicativa utilizzando strumenti e tecniche di espressione artistica; fornisce consulenza come "Sportello Informativo" sulle nuove tecnologie informatiche nel campo della disabilità a persone disabili, alle loro famiglie, ad operatori ed insegnanti.
- Supporto al collocamento mirato: attraverso interventi di mediazione e facilitazione della relazione tra la persona disabile e il mondo del lavoro, in relazione alla convenzione stipulata con la Provincia di Torino.

- Formazione al ruolo lavorativo e/o sociale per disabili intellettivi: attraverso percorsi individuali di accompagnamento all'inserimento lavorativo per la maturazione degli aspetti relazionali necessari e per lo sviluppo delle competenze. Per le persone per cui è stata accertata la "non idoneità" ad uno sbocco occupazionale è possibile l'inserimento in un contesto lavorativo in grado di offrire un'esperienza di vita che consenta alla persona di confrontarsi in un "ruolo lavorativo" e favorire il mantenimento delle abilità acquisite.
- Promozione del territorio per l'integrazione in contesti lavorativi e/o occupazionali: per l'avvio di progetti di "utilità sociale" che permettano l'acquisizione di un ruolo attivo da parte delle persone disabili e una modalità di lavoro condivisa con la rete, al fine di facilitare l'integrazione e l'inclusione sociale.
- Accompagnamento inserimenti residenziali: il Consorzio assicura il necessario sostegno sociale ed economico (integrazione della quota a carico dell'ospite della retta giornaliera) al disabile e alla sua famiglia negli inserimenti, anche temporanei, in presidi socio-assistenziali definiti dall'U.V.H.

Il Consorzio IN.RE.TE. al fine di accogliere e accompagnare la persona disabile e la sua famiglia con una presa in carico attiva e lungo il percorso di vita assicura la propria partecipazione a:

- **Unità Multidisciplinare** prevista dal DPR 24/2/94 che ha il compito di formulare la diagnosi funzionale ed è convocata dall'A.S.L. TO 4;
- **Gruppo Tecnico**, ai sensi della legge 104/92 art 12 commi 5-6, per ogni alunno disabile. Per le situazioni per cui è attivo un progetto personalizzato la partecipazione al Gruppo Tecnico coincide con le riunioni definite di *inter-équipe* prevedendo la presenza dell'Assistente Sociale e/o dell'Educatore per i soggetti per i quali è in corso di realizzazione un percorso educativo/riabilitativo attraverso le risorse del Programma Disabili e del Programma Minori. Per gli alunni che non sono conosciuti, l'Assistente Sociale potrà partecipare al primo incontro del Gruppo Tecnico su convocazione dell'Istituto scolastico. Tale sede sarà anche occasione per una prima raccolta di elementi che permettano la valutazione di bisogni di carattere educativo/assistenziale che possono richiedere l'attivazione di interventi attraverso i servizi del Consorzio.

1.5 COMPITI DEI COMUNI

Restano fermi i principi espressi dalla legge 104/92, perciò i Comuni attuano, sulla base di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di assistenza e diritto allo studio, interventi volti ad assicurare la frequenza al sistema scolastico e formativo dei soggetti portatori di handicap, attraverso l'utilizzo di personale aggiuntivo, provvisto di competenze educative ed assistenziali atte a sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

Relativamente alle competenze specifiche dei Comuni, che riguardano i trasporti, gli interventi assistenziali, gli interventi educativi, le dotazioni di arredi ed ausili, l'eliminazione delle barriere architettoniche, si concorda quanto segue:

1.5.1 Trasporti

I Comuni si impegnano a garantire il trasporto urbano e extraurbano, che il Gruppo Tecnico ritenga necessario, a favore degli alunni portatori di handicap che frequentano il sistema di istruzione pubblico o le agenzie formative accreditate dal sistema formativo regionale, come da normativa vigente, tenuto conto che la distribuzione degli utenti e la dimensione dei Comuni possono anche richiedere interventi individualizzati.

A tale scopo i Comuni, singolarmente o in forma associata, si avvalgono di mezzi propri, di convenzioni/affidamenti con associazioni di volontariato o convenzioni/affidamenti con privati, cooperative, ecc. per l'accompagnamento presso le scuole del territorio o fino alla sede più vicina di una scuola o indirizzo scolastico non presente sul territorio.

Qualora i disabili non possano utilizzare il trasporto pubblico o le Amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata, non riescano ad organizzare il servizio come sopra, i Comuni concorderanno con le famiglie il rimborso delle spese sostenute. Il servizio è assicurato in forma gratuita come previsto dalla norma regionale.

1.5.2 Interventi assistenziali

Gli interventi assistenziali di base prestati dal personale ausiliario, dopo il trasferimento di competenze per effetto della Legge 124/99, sono di competenza delle singole istituzioni scolastiche nelle forme e nei limiti stabiliti dai CCNL della Scuola.

I Comuni promuovono la partecipazione dei bambini portatori di handicap alle eventuali attività estive organizzate dal Comune o da Enti convenzionati, ove necessario, anche mediante il trasporto e l'utilizzo di personale educativo ed ausiliario competente.

A tal fine i Comuni s'impegnano ad inserire nei bandi di gara per la gestione dei Centri estivi la richiesta di utilizzo di personale idoneo al sostegno dei minori disabili.

Gli interventi per fornire l'assistenza specialistica in orario scolastico sono di competenza dei Comuni che li garantiranno attraverso forme di gestione diretta, (con enti convenzionati, con cooperative sociali, associazioni senza scopo di lucro, servizio civile, volontariato), o con delega al Consorzio IN.RE.TE.

1.5.3 Interventi educativi

I Comuni garantiscono il diritto del bambino disabile ad accedere, in via prioritaria e nell'ambito di un progetto di intervento, agli Asili Nido (ove attivati) e ai servizi educativi comunali attraverso previsioni di 'precedenza' nelle graduatorie da inserire nei relativi regolamenti.

I Comuni provvedono inoltre all'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli Asili Nido e dei servizi educativi, ove presenti, in base alle esigenze dei minori predisponendo, laddove è possibile, una maggiore attribuzione di personale o una diminuzione del rapporto numerico educatori-bambini.

I Comuni si impegnano ad assicurare la partecipazione del personale educativo degli Asili Nido ad incontri di analisi e di verifica dei singoli casi con gli operatori sociali e sanitari che li hanno in carico, promuovendo altresì la formazione ed

autorizzando la partecipazione agli incontri propedeutici al passaggio alla scuola di ordine successivo.

1.5.4 Dotazione arredi ed ausili

I Comuni si impegnano a fornire nelle scuole di loro proprietà e competenza, su segnalazione del Dirigente scolastico, qualora le risorse non siano presenti o sufficienti nel polo scolastico stesso, attrezzature, sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo formativo degli alunni in situazioni di disabilità, d'intesa con il Gruppo Tecnico, eventualmente anche tramite gestione dei fondi regionali specifici, ad eccezione dei casi di competenza dell'Ente Provincia e dei Servizi Sanitari.

Le dotazioni seguiranno l'allievo nel corso dell'iter scolastico, anche al di fuori del territorio comunale, qualora non fossero necessarie ad altri minori con disabilità frequentanti le scuole di propria competenza. Successivamente potranno essere utilizzate da altri disabili residenti all'interno del Comune che ha provveduto all'acquisto.

I Comuni si impegnano inoltre, ad inserire nel capitolato d'appalto per la refezione scolastica, ove attivata, la specifica fornitura di diete particolari ed a dotarsi all'occorrenza degli idonei ausili, attrezzature ed accessori utili a rendere fruibile il pasto.

1.5.5 Barriere architettoniche

Al fine di facilitare i percorsi e gli accessi dei bambini portatori di handicap, i Comuni si impegnano a prevedere un organico piano pluriennale per giungere all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di loro competenza, negli impianti sportivi e per le attività fisico-motorie-ricreative, rivolte alla generalità della cittadinanza, in un più ampio impegno all'abolizione delle barriere architettoniche, come previsto dalle vigenti norme.

1.6 COMPITI DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

(Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

L'ufficio Scolastico Regionale con il tramite dell'Ufficio Scolastico Provinciale predispone tutti gli interventi necessari per assicurare e favorire l'integrazione degli alunni con disabilità fin dalla Scuola dell'Infanzia e in particolare:

- a) l'assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell'organico per ciascun grado di istruzione;
- b) l'attivazione degli strumenti che consentano al Dirigente Scolastico la limitazione del numero di alunni per sezione o classe, secondo le norme vigenti;

- c) l'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione;
- d) l'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici;
- e) il funzionamento del Gruppo Provinciale Interno (D.M.122/94, art.17);
- f) il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP (L.N. 104/92, art.15, comma I).

1.7 COMPITI DELLA PROVINCIA.

Nell'ambito delle proprie competenze si impegna a:

- a) predisporre il piano provinciale annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l'integrazione scolastica degli allievi disabili o con E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Regione Piemonte. In prima attuazione il piano triennale è stato redatto per il triennio 2009/2011.

Specificamente il piano provinciale deve prevedere:

a.1) finanziamenti ai comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente dei costi di traduzione in braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell'obbligo scolastico;

a.2) finanziamenti ai comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza scolastica degli allievi con certificazione di disabilità o E.E.S. frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La percentuale verrà definita annualmente nel piano provinciale, verificando i finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte. Tale percentuale di rimborso del costo sarà maggiorata se l'attività verrà svolta in forma associata corrispondente al territorio oggetto del presente accordo ed il finanziamento verrà erogato all'ente che organizza il servizio di assistenza specialistica nel tempo scuola;

a.3) una somma da trasferire ai comuni, da definire nel piano provinciale di attuazione della legge 28/2007, quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa – scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici di cui al comma precedente;

a.4) per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado la Provincia provvederà ad assegnare i fondi direttamente agli istituti scolastici previa valutazione della documentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi. Qualora i Comuni, in forma singola o associata, provvedessero all'intervento anche per gli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, la Provincia provvederà al rimborso dei costi sostenuti per tale attività, con esclusione dei disabili solo sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 ha posto i finanziamenti in capo ai comuni. L'attività deve essere preventivamente

concordata con la Provincia. Se vi fosse l'attivazione di una commissione mista sulle valutazioni dei casi, tale gruppo di lavoro sostituirebbe il preventivo assenso. Il rimborso avverrà, nella norma, per il completamento del percorso scolastico superiore entro il 18° anno di età o fino alla conclusione del percorso intrapreso. Qualora vi fossero sufficienti disponibilità finanziarie si potranno prendere in considerazione reiterazioni di percorsi scolastici del secondo ciclo di istruzione;

a.5.) il rimborso dei costi sostenuti dai comuni, singoli o associati, per la gestione diretta che indiretta, previo preventivo accordo tra enti, del trasporto specifico per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino al 18° anno o all'ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso.

- b) eliminare le **barriere architettoniche** nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;
- c) promuovere **iniziative complementari e sussidiarie** all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:
 - all'accoglienza in ingresso dell'allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;
 - ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l'eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;
 - a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all'inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l'impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;
- d) fornire **arredi scolastici** idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;
- e) riorganizzare il **trasporto pubblico** rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge regionale 04/01/2000 n. 1;
- f) collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di **formazione** comune del personale addetto all'integrazione degli studenti disabili;
- g) emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle **azioni formative**, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;
- h) assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di **orientamento scolastico** di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e gli enti locali onde sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili onde predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e nell'ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo;

- i) promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente Accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi Piani di Zona del sociale esistente.

1.8 COMPITI CONGIUNTI

Tutti i firmatari del presente Accordo si impegnano a partecipare agli incontri sottoelencati:

a) **Gruppo Tecnico – Politico**

E' istituito sin dall'elaborazione del presente documento, prosegue la propria attività per azioni di programmazione, monitoraggio e revisione del presente Accordo e si riunisce a secondo le necessità segnalate dai firmatari. Il Gruppo si incontra almeno due volte l'anno realizzando con la necessaria flessibilità i seguenti obiettivi:

- Promuovere, almeno una volta all'anno, la convocazione di tutti gli Enti firmatari del presente Accordo al fine di programmare in modo coordinato i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.
- Monitorare, con cadenza annuale, lo stato di attuazione del presente Accordo, il rispetto delle competenze individuate, la quantità e qualità degli interventi in atto, il livello di raggiungimento delle finalità definite, lo stato delle risorse reali e potenziali in relazione alla dimensione e le caratteristiche della domanda di intervento.
- Formulare proposte dirette agli Enti firmatari, in ordine a strategie ed interventi da attuare.

Mantiene la composizione individuata per la stesura del presente accordo ed è convocato su richiesta degli stessi a cura del Consorzio.

Il Gruppo Tecnico-Politico potrà avvalersi della consulenza del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) di cui all'art. 15 della legge 104/92.

b) **Commissione Tecnica Interistituzionale**

I componenti sono nominati in rappresentanza dei seguenti Enti: Provincia, U.S.P. Torino, Comuni, ASL, Istituzioni scolastiche e Consorzio.

Nell'ipotesi di gestione associata, svolge un ruolo operativo nell'accoglimento delle richieste, nella valutazione e nell'attivazione degli interventi di assistenza scolastica specialistica per i Comuni in relazione alle risorse disponibili.

2. ITER PER L'INSERIMENTO DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP.

Premessa

I soggetti di cui al presente Accordo accolgono e accompagnano la persona con disabilità e la sua famiglia con una presa in carico attiva che garantisca loro partecipazione e capacità di consapevole decisione, assicurando il coordinamento e l'integrazione di tutti i servizi territoriali. A tali fini assume carattere prioritario il

diritto della persona con disabilità e della sua famiglia ad acquisire tutte le informazioni utili alle scelte ed ai diversi percorsi realizzabili, nonché al quadro complessivo delle risorse e delle opportunità alle quali possono accedere.

2. 1 – DEFINIZIONE DEL PERCORSO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI HANDICAP

Nell'articolo 3 della L. 104/92 viene definito che "è considerata una persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

I genitori o i tutori possono rivolgersi al Servizio di Neuropsichiatria Infantile per una valutazione in merito ad un presunta situazione di disabilità.

L'iter diagnostico viene avviato attraverso una presa in carico da parte del Servizio e al termine della valutazione diagnostica potrà essere individuata una condizione di disabilità.

La **Diagnosi Clinica** viene formulata con i tempi e le modalità necessarie e condivisa con la famiglia e, in caso di accertamento di condizione di handicap, viene proposta l'attivazione della certificazione scolastica attraverso la firma di accettazione ai sensi della legge 104/92. Considerata la complessità dell'iter diagnostico è necessario che le segnalazioni pervengano al Servizio di Neuropsichiatria Infantile il prima possibile per permettere l'attivazione della procedura per la richiesta dell'insegnante di sostegno nei tempi previsti.

Se la famiglia non concorda con la diagnosi clinica e/o sulla attivazione della procedura per richiedere l'insegnante di sostegno, l'iter si arresta, fino a successiva e diversa comunicazione della famiglia.

Il Responsabile del Servizio di Neuropsichiatria Infantile o suo delegato, convoca gli operatori che hanno effettuato la Diagnosi Clinica, l'Assistente Sociale e il pediatra (o medico di famiglia) per l'attivazione dell'Unità Multidisciplinare.

L'Unità Multidisciplinare ha il compito di formulare e redigere la **Diagnosi Funzionale** che, predisposta ai sensi della legge 104/92, è l'atto di valutazione dinamica di ingresso e presa in carico, per la piena integrazione scolastica e sociale.

La Diagnosi Funzionale contiene la sintesi delle capacità e potenzialità registrabili in relazione all'alunno e pertanto si configura quale strumento flessibile che permette di cogliere i cambiamenti e come tale può essere modificata nell'evoluzione della persona. Tale certificazione è consegnata alla famiglia che la rende alla scuola.

All'interno dell'Unità Multidisciplinare viene individuato il "referente del caso", figura di riferimento per i contatti con la scuola. Il referente, in accordo con l'ASL, potrà essere individuato anche in un curante e/o in équipes private.

La presenza dell'Assistente Sociale in tale sede garantisce la segnalazione ai Servizi del minore disabile e, se il minore è conosciuto, fornisce gli elementi necessari per meglio comprendere la situazione del bambino nel suo ambiente di

vita al fine di contribuire a delineare un quadro complessivo della situazione sociale.

2.2. IL PERCORSO EDUCATIVO SCOLASTICO

In relazione all'inizio del percorso educativo-scolastico si rilevano due ipotesi:

a) l'allievo con disabilità è già conosciuto dalla nascita o dai primi anni di vita.

Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, in collaborazione con il servizio sociale nelle situazioni di presa in carico congiunta, all'approssimarsi dell'inserimento informa la famiglia dell'opportunità di rilascio della certificazione scolastica e la supporta nel percorso di integrazione.

Nel caso di alunni provenienti da altre ASL verrà utilizzata la documentazione già rilasciata. Sarà cura del Dirigente Scolastico indirizzare la famiglia al servizio di Neuropsichiatria dell'ASL, per conoscenza e presa in carico.

b) durante il percorso di istruzione vengono riscontrate difficoltà nell'alunno.

La Scuola, in presenza di situazioni di significativa difficoltà, dopo aver incontrato la famiglia, la sensibilizza sull'opportunità di contattare il Servizio di Neuropsichiatria Infantile per un approfondimento.

Alla richiesta della famiglia o dei tutori, verrà avviato l'iter diagnostico da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile con le modalità sopra descritte.

L'iter diagnostico si potrà concludere con:

1. Proposta di Diagnosi Funzionale qualora venga accertata la condizione di handicap
2. Assenza di situazione di handicap - non certificabilità
3. Presenza di Esigenze Educative Speciali – rilascio relazione

In funzione dell'attivazione di tutti i supporti previsti per la piena integrazione scolastica, è importante che la Scuola solleciti la famiglia a rivolgersi il prima possibile al Servizio di Neuropsichiatria Infantile.

Tuttavia è diritto della famiglia richiedere l'annullamento della certificazione d'handicap. La decorrenza è fissata a partire dal successivo anno scolastico.

Le istituzioni scolastiche garantiscono l'adozione di ogni possibile flessibilità didattica ed organizzativa nell'ambiente scolastico per lo sviluppo di tutti i potenziali individuali degli alunni con disabilità o con E.E.S., favorendo l'integrazione delle prestazioni delle figure professionali disponibili all'interno delle istituzioni scolastiche stesse o su reti di scuole, mettendo in atto tutte le azioni necessarie e attivando tutte le risorse possibili per il sostegno didattico, così come stabilito nelle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" del 2009 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione.

2.3. L'ASSISTENZA SCOLASTICA

Nel caso in cui la Diagnosi Funzionale individui la necessità di assicurare l'assistenza scolastica è compito della scuola:

- attivare attraverso il proprio personale A.T.A. "l'assistenza di base" intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13 comma 3 della L.104/92;
- richiedere al Comune di residenza dell'allievo "l'assistenza specialistica" da svolgersi con personale qualificato, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale previste dalla citata L. 104/92.

L'assistenza scolastica è da considerarsi attività interconnessa con quella educativa e didattica secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori in un unico disegno formativo.

E', inoltre, titolarità del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. di Ivrea fornire l'assistenza educativa agli alunni con disabilità sensoriali, quando richiesto dalla famiglia, così come previsto dalla normativa vigente.

Quando la Diagnosi Funzionale prevede l'attivazione dell' "assistenza continuativa", che convenzionalmente nel territorio ex ASL 9 è intesa quale "assistenza specialistica", l'Istituzione scolastica invia al Comune di residenza dell'allievo con disabilità la richiesta utilizzando il modulo definito in cui sono indicati in modo chiaro e specifico: le caratteristiche del bisogno rilevate, l'eventuale numero di ore e caratteristiche dell'assistenza di base attivate, il numero di ore di insegnante di sostegno ipotizzate.

Tale comunicazione deve pervenire alle Amministrazioni comunali, di norma entro il mese di aprile.

Nell'ipotesi di una gestione associata del servizio di assistenza scolastica specialistica i Comuni provvedono, entro e non oltre il 15 maggio, ad inviare tutte le richieste raccolte alla Commissione Tecnica Interistituzionale, di cui al punto 1.8 "Compiti congiunti" che provvede all'istruttoria comunicando l'esito alle istituzioni scolastiche e alle amministrazioni comunali.

I Comuni che non optano per la gestione associata comunicano direttamente alle Istituzioni scolastiche richiedenti l'esito della loro istruttoria entro l'inizio dell'anno scolastico.

3. COLLEGIO DI VIGILANZA.

E' costituito, ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, art. 34, comma 7, il Collegio di Vigilanza, per i compiti previsti dalla legge, composto da:

- 1 rappresentante indicato dai Comuni
- 1 rappresentante designato dall'ASL
- 1 rappresentante designato dalla Provincia di Torino
- 1 rappresentante designato dal Consorzio
- 1 rappresentante indicato dalle Scuole di ogni ordine e grado

Compiti del Collegio di Vigilanza sono:

- controllare l'adempimento da parte dei firmatari dei compiti a ciascuno derivanti dal presente accordo;
- esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta ad adempiere, adottando provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano dovuti.

Al Collegio di Vigilanza potranno rivolgersi i singoli firmatari, al fine di richiedere specifici interventi di vigilanza.

4. RISORSE

I firmatari del presente Accordo di Programma si impegnano a garantirne l'attuazione attivando le necessarie risorse.

5. DURATA DELL'ACCORDO.

Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

FIRMATARI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

SOGGETTI FIRMATARI	LEGALE RAPPRESENTANTE	FIRMA
---------------------------	----------------------------------	--------------